

# **COMUNE DI PROVVIDENTI**

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25.07.1998

## **INDICE**

Titolo I - Disposizioni generali

Titolo II – Uso ed occupazione del suolo pubblico

Titolo III - Nettezza dell'abitato e decoro pubblico – Detenzione di animali – Accattonaggio – Sgombero neve – Conservazione delle vie, piazze, fontane, monumenti, aiuole, piante e luoghi pubblici

Titolo IV – Sicurezza pubblica

Titolo V – Pubblica quiete – Emissione di odori nauseanti – Ricezioni radiotelevisive

Titolo VI – Disposizioni annonarie per le attività commerciali

Titolo VII – Disposizioni per il commercio su aree pubbliche e per i mestieri ambulanti

Titolo VIII – Variazioni dello stato di famiglia – Cortei funebri

Titolo IX – Disposizioni generali – Norme finali e transitorie

Norma transitoria

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### Art. 1

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo la legge 7 marzo 1986, n. 65.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri e la sicurezza dei cittadini e provvedendo al disciplinato andamento dei pubblici servizi.

Le norme che disciplinano la Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

#### Art.2

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato alla P.M.

Gli appartenenti alla P.M., nell'esercizio delle loro funzioni, potranno entrare negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Potranno accedere ai locali privati di abitazioni solo nei casi previsti dalla legge.

Il Sindaco può disporre visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita ed utensili che servono alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare l'esecuzione di opere, la sospensione di lavori in corso e la riparazione di manufatti che contrastino con le disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese, che per tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e recuperabili.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone e ove non vi provveda il trasgressore, l'agente che contestato l'infrazione provvederà a darne segnalazione alle Autorità competenti finché si elimini l'ingombro o il pericolo.

Le spese occorrenti saranno a totale carico del trasgressore stesso.

#### Art. 3

Secondo quanto dispone l'art. 927 del Codice Civile e salvo diversa disposizione di una legge particolare, gli oggetti ritrovati, quando si ignora chi ne sia il proprietario, devono essere consegnati al Sindaco e, per esso, all'ufficio Provveditore ed Economato.

Trascorso un anno senza che si presenti il proprietario, la cosa, oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovato.

Così il proprietario, come il ritrovante, riprendendo la cosa o ricevendone il prezzo, devono pagare le spese occorse per la custodia.

## **TITOLO II**

### **Uso ed occupazione del suolo pubblico**

#### Art. 4

E' vietato alterare in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione il suolo ed il sottosuolo pubblico, senza averne prima ottenuto regolare licenza dall'Autorità Comunale che dovrà emanare le disposizioni inerenti il ripristino allo stato primitivo.

#### Art. 5

Non è permesso, senza speciale licenza dell'Autorità Comunale, occupare in qualunque modo il suolo stradale e relativo sottosuolo o soprassuolo, o qualunque altro spazio di uso pubblico o destinato ad uso pubblico. In mancanza di tale licenza il Comune provvederà, senza alcun preavviso, alla rimozione degli oggetti abusivi, con spese a carico del proprietario di essi, oltre alla emanazione della relativa sanzione.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000  
Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 6

E' facoltà dell'Autorità Comunale, in conformità alle leggi o ai regolamenti vigenti, permettere di occupare temporaneamente il suolo pubblico con impalcature per costruzione, depositi di calcinacci, baracche, tavolini, panche, ecc.... subordinatamente all'osservanza di quelle norme speciali che si riterranno opportune o che saranno prescritte di volta in volta.

#### Art. 7

E' altresì soggetta a speciale autorizzazione l'occupazione di suolo pubblico per spettacoli e trattenimenti all'aperto. Nel caso di Luna Park, spettacoli circensi, di campeggi e di sosta per autocaravan e roulotte, l'autorizzazione può essere rilasciata solo per aree all'estrema periferia cittadina o in aree agricole, fatte salve le necessarie garanzie di igiene pubblica i cui costi non debbono gravare né direttamente né indirettamente sul Comune.

#### Art. 8

E' proibito esercitare il mestiere fuori dalla propria bottega, occupando suolo pubblico o d'uso pubblico con merci o altro, salvo i casi di assoluta necessità, riconosciuta dall'Autorità Comunale, che potrà rilasciare apposita autorizzazione.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000  
Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 9

Le autorizzazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dal Sindaco, il quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. In caso di inosservanza il Comune potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli adempimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000  
Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 10

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore apposto dall'A.C.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

E' vietato, senza opportuni ripari o cautele, il trasporto di oggetti (ferri, vetri, ecc....) che possono recare danno.

Gli oggetti rigidi (aste, tubi, scale, ecc....) di oltre tre metri di lunghezza non possono essere trasportati da una sola persona.

E' vietato sugli spazi pubblici far rotolare o trascinare botti, cerchioni, ruote ed oggetti pesanti.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000  
Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 11

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla legge 28 marzo 1991 n. 112 ed è consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'A.C.

Soltanto eccezionalmente l'A.C. potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate di altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

Tali autorizzazioni verranno fatte, di norma, in zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, né in altre località ove possano recare intralcio alla circolazione.

#### Art. 12

L'autorizzazione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre acquisito il parere della P.M.

In nessun caso sarà concessa autorizzazione in luoghi distanti meno di m. 25 dagli incroci e di m. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse. La predetta autorizzazione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000  
Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 13

E' proibito lasciare, senza custodia, sul suolo pubblico o d'uso pubblico auto a motore acceso e veicoli non frenati o animali, anche se assicurati ad infissi.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000  
Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 14

Qualsiasi concessione di occupazione di suolo pubblico, di cui agli articoli precedenti può, in ogni tempo, essere revocata dall'autorità Comunale.

Art. 15

E' comunque vietato ogni giuoco di palla, bocce od altro qualsiasi, nelle piazza e nelle vie dell'abitato, dovendosene limitare l'esercizio in luoghi eventualmente stabiliti dall'Autorità Comunale.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

### **TITOLO III**

#### **Nettezza dell'abitato e decoro pubblico – Detenzione di animali – Accattonaggio – Sgombero neve – Conservazione delle vie, piazze, fontane, monumenti, aiuole, piante e luoghi pubblici**

Il Sindaco potrà provvedere, con proprie ordinanze, a meglio precisare o richiamare gli articoli di questo e del successivo titolo (art. 38 lettera b) L. 142 – 8.6.1990).

##### **Art. 16**

La spazzatura ed il lavaggio delle vie e della piazze della città è fatta a cura e spese del Comune, come pure la cura dei monumenti, delle fontane e del verde pubblico. I cittadini hanno però l'obbligo di collaborare con il Comune mantenendo costantemente pulite le abitazioni, le botteghe e i negozi con le relative aree antistanti, gli usci, le aree comuni private, le terrazze ed i balconi, salvaguardandone i monumenti ed il verde pubblico (vedi successivo art. 33).

##### **Art. 17**

Nei luoghi pubblici, fatte salve le norme più severe previste da leggi e regolamenti di P.S., è proibito fare cosa contraria all'igiene ed al pubblico decoro, gettare, spandere, lasciar cadere e deporre rottami, avanzi, immondizie, rifiuti di qualsiasi natura, cartacce e cicche, acqua pura o impura, olii, combustibili e qualsiasi altra materia liquida o solida. In particolare l'utilizzo degli appositi contenitori va fatta con cura e senza che vi siano parti che fuoriescano da essi e cadano in terra. E' pure assolutamente vietato scaricare polveri che arrechino danno od incomodo ai passanti o alle dimore circostanti.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

##### **Art. 18**

Non si possono esporre, distendere, lasciar gocciolare o spolverare dai balconi, dalle finestre e da qualsiasi altro luogo prospiciente le strade ed altri spazi pubblici, tende, capi di biancheria, panni, indumenti e simili, appendere gabbie ed esporre quanto altro possa arrecare danno o risultare disdicevole. La violazione di tale articolo risulterà aggravata se si tratta di edifici aventi pregio artistico o monumentale ovvero prospicienti le strade e le piazze della zona A e B del piano regolatore (centro storico).

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

##### **Art. 19**

Sul suolo pubblico non si potrà cucinare e preparare salse, pulire vinacce, lavare auto, carri e simili, spaccare o segare legna e fare altre operazioni incomode, sconvenienti o pericolose.

Sono, altresì vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli o simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

##### **Art. 20**

Le aree private e le aree pubbliche date in concessione a privati, devono essere pulite a cura dei concessionari e tutto quanto in esse collocato (verde, vialetti, arredi, ecc.) va curato, pulito e tenuto

in ordine dal concessionario medesimo, l'erba non deve superare i 20 cm di altezza e gli alberi vanno potati.

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuocia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 21

E' vietato tenere stalle, porcilaie, conigliere, allevamenti di equini, bovini, ovini e pollame su tutto il territorio comunale, eccezione fatta per le zone agricole. Analogo divieto riguarda gli animali da pelliccia, l'allevamento di uccelli da gabbia o di cani e gatti in numero rilevante.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 22

E' vietato trasportare animali o letame attraverso l'abitato. In occasione di fiere, mercati, o in qualsiasi altro caso, l'attraversamento dell'abitato di animali potrà avvenire soltanto in gabbie su autocarri in modo che essi non debbano poter imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 23

E' vietato, agli accompagnatori di cani, lasciare che essi esplichino le necessità fisiologiche sulle strade, sui marciapiedi e le cantonate. Ove ciò si verifichi accidentalmente l'accompagnatore dovrà essere munito di attrezzatura idonea a pulire immediatamente il suolo pubblico, essendo peraltro, vietata la circolazione dei cani non accompagnati.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 24

Fermo restando quanto fissato dall'art. 23 del presente regolamento, il proprietario di un cane ha la responsabilità di garantire la salute e l'igiene pubblica attenendosi scrupolosamente alle norme in materia di vaccinazione ecc.... L'Autorità Comunale può sequestrare cani, anche non malati, ove questi abbiano aggredito e morso delle persone.

Soddisfatte le disposizioni relative alla tassa sui cani, su tutto il territorio comunale i cani di qualunque specie, razza ed uso, dovranno portare un collare con apposita medaglietta e muniti di museruola atta ad impedire che possano nuocere. Cani da guardia o da pastore non potranno, in nessun caso, essere condotti in luoghi di pubblico transito e tantomeno essere lasciati liberi in tali luoghi.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000



#### Art. 25

I cani randagi, di cui non sia possibile identificare il proprietario, saranno sequestrati e tratti secondo le norme di Polizia Veterinaria. E' fatto assoluto divieto di ostacolare l'opera di chi è preposto alla cattura dei cani randagi.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 26

E' proibito introdurre cani in luoghi chiusi destinati a riunioni aperte al pubblico.

E' proibito lasciare che i cani disturbino, con i loro guaiti, la quiete pubblica, sia di giorno che di notte.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 27

Anche nei cortile interni delle case e lungo le strade private di accesso a case di campagna, quando non recintate e munite di cancello, è vietato tenere cani non assicurati ad una catena.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 28

In occasione di manifestazioni folkloristiche, circensi o di altra natura l'attraversamento dell'abitato di pochi quadrupedi potrà essere eccezionalmente concessa, per breve tempo, dall'Autorità Comunale previo accordo con l'ufficio preposto alla nettezza urbana (che dovrà provvedere all'immediata pulizia delle strade attraversate) e pagamento di una indennità corrispondente alle ore di lavoro necessarie per la pulizia successiva.

#### Art. 29

In occasione di abbondanti nevicate il Comune provvederà allo sgombero della neve dalle strade, piazza e marciapiedi. Contemporaneamente i condomini e gli esercizi pubblici, i titolari di botteghe artigiane ed i negozi sono tenuti a provvedere a liberare dalla neve le aree pubbliche in modo da consentire il transito pedonale anche in senso longitudinale davanti al proprio condominio o locale. Il Sindaco regolamenterà tale operazione con propria ordinanza, reiterata annualmente. Per quel che riguarda la zona agricola non potendo il comune provvedere allo sgombero di diverse centinaia di chilometri di strade interpoderali (senza contare le relative diramazioni), il servizio pubblico sarà limitato:

- Strade principali;
- Collegamenti con attività produttive, scuole e servizi pubblici.

Le semplici abitazioni dovranno quindi provvedere a proprie spese allo sgombero fino ad una delle vie sopraindicate.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 30

Le formazioni di ghiaccioli pendenti dalle gronde o dai balconi, come pure di masse nevose sporgenti e pericolose per i passanti, dovranno essere rimosse a cura dei proprietari (condomini).

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 31

E' vietato imbrattare I uri dei fabbricati o incollarvi manifesti fuori dagli apposite spazi.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 32

Le tende destinate e riparare gli ingressi dei negozi dovranno essere costantemente pulite e non dovranno essere in alcun modo di ostacolo alla viabilità anche se insistono su aree private aperte al pubblico.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 33

E' severamente vietato imbrattare monumenti o edifici monumentali, gettare oggetti, liquidi o solidi, di qualsiasi natura nelle fontane, calpestare le aiuole, danneggiare piante, recidere rami, foglie e fiori, rompere o rimuovere paletti di sostegno, recinzioni e qualunque altra coda posta a protezione del verde pubblico. Le opere monumentali e il verde pubblico sono posti sotto la protezione dei cittadini che hanno l'obbligo di denunciare qualunque deterioramento o danneggiamento, anche involontario venga ad essi fatto, segnalando alle autorità gli eventuali responsabili.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 34

E' proibito sperperare l'acqua delle fontane pubbliche, condurla a distanza con condutture provvisorie, usarla per abbeverare animali, per bagnarsi e per effettuare alter operazioni di pulizia personale, per lavare alimenti o oggetti, asportarla in contenitori voluminosi per usi irrigui.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 35

E' proibito versare nei tombini, nei pozzetti e nelle caditoie, liquidi o solidi di qualsiasi natura; ove essi siano otturati occorre segnalare tempestivamente il fatto all'ufficio competente del Comune.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 36

La demuscazione e la derattizzazione annuale dovrà avvenire a cura dell'U.S.L. in collaborazione con il Comune. I cittadini sono chiamati a collaborare con la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione degli ambienti, specie nei mesi di marzo ed aprile.

#### Art. 37

In pubblico è vietato girare svestiti o mostrare nudità, vestire abiti macchiati di sangue o comunque indecenti.

E' altresì vietato dalla legge penale ogni atto contrario alla pubblica decenza.

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

Tutti i bar, trattorie, cantine, luoghi di pubblico ritrovo devono avere, all'interno del locale stesso, o nel cortile o recinto adiacente ed accessibile, idonei servizi igienici a disposizione degli avventori e di chi ne facesse richiesta.

Detti locali devono essere costantemente tenuti in perfetta pulizia e stato di uso.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno ai locali destinati ai pubblici servizi di decenza, nonché agli oggetti che vi si trovano.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 38

E' vietato maltrattare animali sia in pubblico che in privato.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 39

In tutto il territorio comunale, come previsto anche dalle norme di P.S., è vietato ogni forma di accattonaggio. Il Responsabile della Polizia Municipale darà particolari ordini al fine di prevenire e reprimere tale fenomeno. Ove esso sia diffuso ricercherà la collaborazione della P.S. avendo particolare attenzione ai casi recidivi ed ai luoghi ove abitualmente esso si esercita. Il Sindaco prenderà specifiche iniziative in caso di persistenza del fenomeno.

## **TITOLO IV**

### **Sicurezza pubblica**

Il Sindaco potrà provvedere, con propria ordinanza, o meglio precisare o richiamare, gli articoli di questo titolo (art. 38 lettera b legge 142 -8.6.1990).

#### Art. 40

Il libero transito dei passeggeri e dei veicoli sulla pubblica via non potrà mai, neppure momentaneamente essere in alcun modo impedito o ritardato.

#### Art. 41

Qualunque funzione o manifestazione in luogo pubblico, deve, dopo l'autorizzazione prescritta dalla legge, essere regolata in modo che non resti sospeso a lungo il pubblico transito ed i promotori di essa dovranno darne partecipazione al Sindaco ed attenersi alle sue disposizioni.

#### Art. 42

E' assolutamente vietato lasciar liberi nelle vie della Città cavalla, buoi, ovine, tacchini od altri volatile ed in genere ogni sorta di animali capaci di arrecare nocumento, pericolo, incomodo o molestia ai cittadini.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 43

Non si potranno percorrere marciapiedi e qualsiasi parte della via destinata ai soli pedoni, con mezzi rotabili di qualunque dimensione ad eccezione delle carrozzelle a mano per bambini o per il trasporto di persone inferme o portatrici di handicap o delle biciclette condotte a mano. Il suddetto divieto si applica anche agli uomini che trasportino a spalla oggetti ingombranti e capaci di porre in pericolo o rendere difficile la libera circolazione dei pedoni.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 44

I conducenti di veicoli dovranno procedere a velocità moderata, rallentando in ogni caso la corsa nelle svolte delle vie e dei crocicchi.

#### Art. 45

Fatte salve prioritariamente le misure previste dal C.P. e dalle leggi di P.S. è proibito:

- a) Lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere le persone, esplodere petardi di qualsiasi potenza o fattura, formare sdruciolli sul ghiaccio nel suolo pubblico e d'uso pubblico, innalzare palloni aerostatici nelle piazze o nei passaggi pedonali;
- b) esporre vasi od oggetti mobili che non siano convenientemente assicurati sui parapetti e sui davanzali;
- c) accendere fuochi nelle vie, nelle piazze, nei luoghi aperti al pubblico, ovvero gettarvi oggetti accesi;
- d) nelle vie ed altri luoghi pubblici tenere fornelli accesi, comunque alimentati, per cuocere vivande o per eseguire lavori relativi agli usi domestici, ad arti o mestieri;
- e) esporre fuori dalle botteghe bestie macellate o parti di animali.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 46

E' fatto obbligo ai proprietari degli edifici, sia pubblici che privati, provvedere a tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione finalizzati a garantire la loro stabilità, ad evitare la caduta di intonaci, tegole, cornicioni, infissi e quant'altro su punti di transito, siano essi pubblici che privati, garantendo tutta la normativa, antinfortunistica e di prevenzione incendio, vigente. I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario al pubblico interesse.

La recinzione deve essere autorizzata dal Sindaco secondo le disposizioni del Regolamento edilizio e non può, in nessun caso, superare l'altezza massima di mt. 2,80. E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 47

Gli impianti di g.p.l. per uso domestico devono sottostare ai seguenti criteri:

- a) l'installazione della bombola di g.p.l. deve avvenire all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione;
- b) gli attraversamenti delle murature, da parte delle tubazioni metalliche, devono essere protetti con guaine metalliche idonee e le tubazioni munite di rubinetti di intercettazione, le tubazioni flessibili devono essere garantite e timbrate con la prescritta scadenza;
- c) le fiamme devono essere dotate di dispositivi di chiusura del gas nel caso di spegnimento della fiamma.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 48

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni della legge 12 agosto 1962 n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenute a provvedersi di licenza del Responsabile del servizio.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere, i carboni, i derivati dal petrolio e dal gas naturale, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartone, cotone, canapa, lino, yuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti le condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere di prevenzione imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Se il fatto non costituisce reato perseguibile, si applica la

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 49

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini e per forni di pane, pasticceria o simili a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato costruire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. E' vietata la detenzione anche di una sola bombola di g.p.l. piena oltre quella in esercizio.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti a vetri e di reticoli in ferro a maglia fitta così da impedire la penetrazione di sostanze infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 50

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Responsabile del Servizio, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, tornitori e simili devono essere costruite e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una volta in cotto, ovvero con terrapieno in argilla di conveniente spesso, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni stabilite nel momento del rilascio della licenza provocherà la revoca di essa.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 51

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 52

Le impalcature e le gradinate mobile e simili, che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinate a ricevere spettatori, siano erette su suolo pubblico o privato, devono essere, prima dell'uso, collaudate dalle Autorità Comunali e di Pubblica Sicurezza. E' prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 53

I porticati private e gli atri interni dei condomini, dovranno essere permanentemente illuminati, a spese dei proprietari, dalle ore 20,00 alle ore 7,00 (se porte e portoni delle abitazioni non restano chiusi in tali ore).

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 54

I proprietari di camini devono provvedere alla loro pulizia con periodicità almeno annuale onde evitare incendi, ostruzioni e tiraggi insufficienti.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 55

Sono vietati la fabbricazione, l'uso e la commercializzazione di petardi e fuochi artificiali all'interno dell'abitato.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 56

I proprietari di insegne, luminose o meno, ferme le norme relative al pagamento delle autorizzazioni e concessioni, devono garantire la loro sicurezza e la loro pulizia periodica.

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni è vietato la esposizione di insegne, cartelli e altri oggetti pubblicitari, sorgenti luminose e infisse in genere, visibili dai veicoli transitati sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.

E' altresì vietata la installazione di sorgenti luminose che possono produrre abbagliamento.

L'installazione di vetrine o simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni dei piani stradali, il tutto a loro spese, rischio e pericolo.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 57

Le persiane, le imposte e le insegne devono essere assicurate in modo che né il vento, né altri fenomeni atmosferici possono scardinarle.

Sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 333.000

#### Art. 58

L'Autorità Comunale intimerà, a norma di legge, al proprietario o ai proprietari, di puntellare o di demolire in tutto o in parte un fabbricato che minacci pericolo per le persone in transito. In caso di inadempienza il lavoro sarà eseguito dal Comune e le spese saranno a carico del trasgressore al quale verrà elevata contravvenzione. Il Sindaco o l'Assessore competente potranno fissare, di volta in volta, la durata del puntellamento che non potrà comunque essere superiore ad un mese.

Trascorso tale termine il proprietario ha l'obbligo della ricostruzione secondo le disposizioni che gli saranno impartite, ove ciò non avvenga entro un tempo prestabilito il Comune potrà procedere alla riparazione, con costi a carico del proprietario ed ulteriore sanzione pecuniaria ovvero procedere, previa dichiarazione di inabitabilità, anche alla demolizione del fabbricato.

Sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 300.000

#### Art. 59

I proprietari sono obbligati alla manutenzione degli intonaci e dei colori delle facciate e degli infissi e al loro ripristino anche dietro invito del Sindaco o dell'Assessore, su segnalazione dell'Ufficio Urbanistico del Comune.

Sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 330.000

#### Art. 60

Ai passeggeri nei veicoli adibiti a servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al conducente e distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti, che per natura, forma o volume possano riuscire molesti, pericolosi, o sudici o che possano imbrattare i viaggianti;
- 10) essere in stato di ubriachezza, essere sudici o vestiti in modo indecente;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'A.C., chiedere l'elemosina.

I viaggiatori sono tenuti a mostrare il documento di viaggio al personale di servizio.

Nelle vetture è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e a rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno premuroso verso i passeggeri.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000



#### Art. 61

E' assolutamente vietata l'installazione, nei palazzi e nelle zone abitate, di laboratori, nei quali vengono emessi Rx o radiazioni ionizzanti senza che pareti, solai, pavimenti ed infissi siano stati adeguatamente schermati, e senza che siano previsti pubblici e periodici controlli della radioattività nelle zone immediatamente confinanti con detti laboratori. In caso di violazione si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ed all'immediata chiusura, con sigilli, dell'attività di laboratorio.

**TITOLO V**  
**Pubblica quiete – Emissione di odori nauseanti – Ricezioni radiotelevisive**

Art. 62

Fatte salve le norme più severe previste dalle leggi e al Codice Penale art. 659, sono considerati comunque fatti contrari alla quiete pubblica, e quindi vietati:

- a) i rumori e gli schiamazzi nelle piazze e nelle vie pubbliche, tanto di giorno quanto di notte;
- b) l'uso improprio e/o persistente di apparecchiature di segnalazioni acustiche (ad esempio: per richiamare l'attenzione di persone non in pericolo, festeggiare avvenimenti, ecc.... o anche lasciar suonare gli antifurto di auto in sosta senza un immediato intervento);
- c) l'uso di altoparlanti acustici, per qualsiasi forma di pubblicità (solo su autoveicoli in movimento tale suo potrà essere permesso dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00);
- d) l'uso di scappamenti, per auto e motocicli, rotti o non regolamentati, (l'uso di martelli pneumatici è consentito solo dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e mai in prossimità di cliniche, scuole, uffici e carceri);
- e) tutto ciò che per qualsiasi motivo, anche di mestiere, può riuscire rumoroso ed incomodo nelle ore notturne, specialmente dalle ore 21,00 alle ore 7,00 come, ad esempio, volumi elevati di apparecchi radiotelevisivi, giradischi, juke-box e simile, in locali pubblici e privati, in abitazioni, in auto; lo stesso dicasi per strumenti musicali e per attrezzi rumorosi (come martelli pneumatici, motori, ecc.).

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 200.000

Art. 63

Non è consentito l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Responsabile del Servizio, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del mattino.

Comunque nella vicinanza di ospedali, scuole, di istituti di educazione, chiese uffici pubblici ecc.... è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o i disturbi possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono gli ordini del Sindaco perché gli esercizi di industria e mestieri rumorosi eliminino i rumori stessi o riducano l'orario dell'attività rumorosa.

Nei casi di riconoscimento dell'assoluta impossibilità alla coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie, che recano rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 64

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Responsabile del Servizio.

Chiunque voglia l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà pure essere corredata da disegni, in scala conveniente necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti a indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo di potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti dei terzi.

Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto;

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri dei fabbricati.

Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrazioni.

Non si dovranno montare macchine o alberi di rimando su mensole, fissare a muri comuni o di confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambiente con sistemi meccanici.

Se il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 659 c.p. si applica la

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 200.000

#### Art. 65

Dalle ore 21,00 alle ore 7,00 le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie. Ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000  
Pagamento in misura ridotta £. 100.000

Art. 66

Il suono delle campane è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

- a) l'avviso per le funzioni religiose deve essere dato una volta soltanto per ogni singola funzione e non deve durare oltre il minuto;
- b) è proibito il suono di qualunque campana per qualsiasi funzione dalle ore 20,00 di sera alle ore 7,00 del mattino;
- c) il suono delle campane a motori è permesso per soli tre minuti;

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000  
Pagamento in misura ridotta £. 100.000

Le precedenti disposizioni non si applicano per la notte di Natale di Pasqua;  
In caso di necessità il Sindaco potrà vietare in tutto o in parte il suono delle campane in qualunque ora del giorno e in qualunque chiesa della Città.

Art. 67

E' vietata l'emissione, oltre che di sostanze inquinanti l'atmosfera, come previsto dalla legge, anche di odori nauseabondi persistenti, siano essi più o meno dannosi per la salute (ad esempio quelli delle deiezioni animali e quelli dovuti a sostanze in putrefazione o a concerie e trattorie senza opportuni camini, ecc.). E' altresì vietato lasciare motori accesi, su veicoli fermi.  
Oltre ai provvedimenti previsti dal C.P. e dalle norme antinquinamento il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione richieda fino alla temporanea sospensione dell'attività inquisita.

Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000  
Pagamento in misura ridotta £. 200.000

Art. 68

E' vietato l'uso e l'installazione di apparecchi ed antenne che disturbino in qualsiasi modo, la normale ricezione delle trasmissioni radiotelevisive sia pubbliche che private.  
Le violazioni saranno denunciate all'Autorità Giudiziaria.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI ANNONARIE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI**

Art. 69

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate, anche se richiesto in misura minima, né rifiutata la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti.

I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

Art. 70

Senza la prescritta autorizzazione del Responsabile del Servizio è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, frutta e verdure nonché di derivati da simili prodotti, come castagne, frutta sciroppata, candita ecc....

I venditori autorizzati di tali prodotti dovranno attenersi alle disposizioni, impartite con apposita ordinanza sindacale, per quel che riguarda sia gli orari e i giorni di vendita sia i luoghi e le distanze dai mercati cittadini.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

Art. 71

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersione nell'acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

Art. 72

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella autorizzazione amministrativa.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

Art. 73

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PER I MESTIERI AMBULANTI**

Art. 74

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla legge 28 marzo 1991 n. 112.

I venditori ambulanti nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie o piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

Art. 75

I veicoli per la vendita ambulante sono soggetti a vigilanza dell'ufficio di Sanità e di Igiene e devono essere ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza, il carico delle merci non deve sporgere dai lati dei carri.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

Art. 76

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente mestieri ambulanti nel territorio del Comune, senza prima avere ottenuta apposita licenza dall'Autorità Comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri ambulanti fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e con schiamazzi.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

Art. 77

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico in prossimità di musei o edifici monumentali, debbono richiedere autorizzazione al Responsabile del Servizio. Sull'autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali sono i musei, i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con le indicazioni "GUIDA AUTORIZZATA".

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

Art. 78

La sorveglianza dei parcheggi, libri o a pagamento, può essere esercitata solo da personale preposto che dovrà portare ben visibile sul berretto o su di un bracciale la dicitura, con lo stemma del comune, "PARCHEGGIATORE" ed essere munito di apposito tesserino di riconoscimento da esibire ad ogni richiesta.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 79

I permessi per i lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta ed il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno stendere l'esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti loro assegnati.

Nelle località ove ragioni di transito lo consentano e il proprietario del fabbricato lo permetta potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a fil di muro.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 80

Gli addetti al servizio trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "portabagagli". Sul berretto e sulla giubba dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola.

Gli addetti al trasporto bagagli in servizio all'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio anche all'esterno della ferrovia.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 81

Senza licenza del Responsabile del Servizio non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari, o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione, permessa temporaneamente, secondo la disposizione degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno, volta per volta, essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri 3 intorno allo spazio occupato.

Al concessionario è vietato:

a) attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;

b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali e fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire, caso per caso, anche un diverso orario.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

#### Art. 82

La durata di una licenza sarà stabilita. Di volta in volta, al momento della concessione secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e in quello per l'applicazione per la tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Di regola, quando non si sia altrimenti stabilito, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Responsabile del Servizio revocherà la licenza a coloro che contravvengono alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengono un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato e non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della spesa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire al competente ufficio comunale.

**TITOLO VIII**  
**VARIAZIONI DELLO STATO DI FAMIGLIA – CORTEI FUNEBRI**

Art. 83

La variazione della composizione della famiglia o delle persone conviventi o il trasferimento di abitazione debbono essere denunciati all'Ufficio Anagrafico del Comune a cura degli interessati. Quando più persone convivono, non legate da rapporti familiari, la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza o, in difetto, da ogni singolo convivente.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

Pagamento in misura ridotta £. 100.000

Art. 84

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve fino alla Chiesa in cui si svolgono i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000

(esigibile in via breve)

Pagamento in misura ridotta £. 100.000



**TITOLO IX**  
**DISPOSIZIONI GENERALI – NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 85**

Per quanto non previsto da questo Regolamento si rimanda alle norme fissate dal Codice Penale e di Procedura Penale, dalle leggi dello Stato e dai Regolamenti di P.S.

**Art. 86**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dalla P.M. e dalle altre Forze di Polizia che hanno l'obbligo di intervenire tempestivamente su segnalazioni, anche verbali dei cittadini.

Quando il reato è previsto dal codice penale non è ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta l'infrazione rilevata, è obbligatorio il rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Qualora il reato non è previsto dal codice penale le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli secondo le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli art. 106 e succ. al T.U. 3/3/34 n. 383 (non abrogato dalla legge 142/90).

**Art. 87**

Ai sensi della legge comunale e provinciale le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nei casi in cui la conciliazione è ammessa, possono essere conciliari mediante versamento su c.c.p. della somma stabilita dal presente regolamento, sempre che dalla violazione non sia derivato danno a terzi o al Comune.

Nel caso in cui non abbia avuto luogo il pagamento nei termini del comune precedente e la violazione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi, ai sensi della legge 689/1981 può chiedere, entro 30 giorni dalla contestazione, che la somma, da corrispondere a titolo di pagamento in misura ridotta, sia determinata dal Responsabile del Servizio entro i limiti minimo e massimo della sanzione amministrativa stabilita dal presente regolamento.

Se la violazione non è stata contestata personalmente il verbale di accertamento è notificato al trasgressore con l'avvertenza che egli può presentarsi entro 60 giorni dalla notifica innanzi al Responsabile del Servizio o presso l'Ufficio appositamente delegato per fare domanda di pagamento in misura ridotta ai sensi del comma precedente.

Ai sensi della legge 689/1981 qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto, ovvero pure essendosi presentato non abbia fatto domanda di pagamento in misura ridotta o questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento cui dovrà far seguito in caso di mancato pagamento l'iscrizione a ruolo.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui trasgressore non abbia corrisposto la somma fissata dal Responsabile del Servizio a titolo di pagamento in misura ridotta.

**Art. 88**

Il presente regolamento entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e dopo quindici giorni di affissione all'albo pretorio.

Le misure delle sanzioni amministrative verranno aggiornate dalla Giunta Comunale ogni due anni su sollecitazione scritta del Comandante dei VV.UU. rivolta al Sindaco (vedasi il T.U. 3/3/1934 all'art. 107 non abrogato dalla legge 142/90).

**Art. 89**

Altre norme di Polizia Urbana relative all'Edilizia ed al Commercio sono contenuti nei relative regolamenti.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento al trasgressore in possesso di una concessione ed autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione e dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinente alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto della contravvenzione;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30.

Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

#### Art. 90

Il presente regolamento sostituisce il precedente in vigore presso il Comune di Providenti.

#### Art. 91

Al presente regolamento verrà data la massima diffusione

#### **NORMA TRANSITORIA**

Per i primi 120 giorni di applicazione del presente Regolamento i VV.UU. sono invitati ad applicare la sanzione amministrativa minima prevista da ciascun articolo.